

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

**REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2004 DELLA COMMISSIONE**

**del 12 luglio 2004**

**recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

(GU L 241 del 13.7.2004, pag. 12)

Rettificato da:

► C1 Rettifica, GU L 353 del 27.11.2004, pag. 23 (1277/2004)



**REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 12 luglio 2004**

**recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 6 luglio 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2004 della Commissione (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 24).

**▼B***ALLEGATO*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

- 1) Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
  - a) Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan
  - b) Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.
  - c) Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca; Bangladesh.
  - d) Al-Haramain (sezione Etiopia). Indirizzo: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia.
  - e) Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi.
- 2) La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:
  - a) Aqeel ► **C1** Abdulaziz ◀ Al-Aqil. Data di nascita: 29 aprile 1949.
  - b) Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (*alias* Hassan Turki). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Regione V (Ogaden), Etiopia. Altre informazioni: membro del sottoclan Reer-Abdille, che fa parte del clan Ogaden.